

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### 1. Applicabilità

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (ex art. 1341 Cod. Civ., di seguito: **“Condizioni”**) si intendono valide per qualsiasi Ordine pervenuto a Pantecnica S.p.A. (di seguito: **“Pantecnica”**) e costituiscono parte essenziale di ciascun Ordine. Eventuali clausole derogative nonché eventuali condizioni particolari di fornitura dovranno essere espressamente riportate nel testo della conferma d’Ordine inviata da Pantecnica al Cliente o, comunque, concordate per iscritto. L’invio di un Ordine da parte del Cliente a Pantecnica e/o la successiva ricezione della conferma d’Ordine di Pantecnica, comportano, tra l’altro, l’accettazione delle presenti Condizioni e di ogni altra specifica condizione risultante dalla conferma d’Ordine. Le presenti Condizioni fanno espressamente riferimento a quanto disposto dal Codice Civile (Libro Quarto, Titolo II - artt. 1321 ss. - e Titolo III - artt. 1470 ss.), integrandolo e precisando gli elementi che possono essere pattuiti tra Pantecnica ed il Cliente. In tal senso quanto eventualmente specificato nelle offerte di Pantecnica e/o nelle sue Conferme d’Ordine prevarrà sulle presenti Condizioni.
- 1.2 Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle parti non corrispondente a una o più delle presenti Condizioni non potrà in nessun modo pregiudicare il diritto dell’altra parte di chiedere in qualsiasi momento l’applicazione delle stesse.
- 1.3 Le presenti Condizioni sono pubblicate sul sito Internet di Pantecnica (<https://www.pantecnica.it/legal/>). Il Cliente può pertanto prenderne visione mediante collegamento online sul citato sito.

### 2. Proposte o Offerte

Se non diversamente indicato, la validità delle offerte formulate da Pantecnica è di 30 (trenta) giorni di calendario con decorrenza dalla data di invio o di consegna delle medesime al Cliente (ex art. 1335 Cod. Civ.), ed è comunque subordinata a quanto disposto dagli artt. 1326 e 1327 Cod. Civ. Se non diversamente specificato, i prodotti che costituiscono l’oggetto delle offerte fanno espressamente riferimento a quanto riportato sui rispettivi Cataloghi Tecnici Pantecnica più recenti (di seguito: i **“Cataloghi”**). Si precisa altresì che i suddetti Cataloghi sono costantemente oggetto di verifiche ed aggiornamenti tesi a garantirne l’attualità e la veridicità, ma non possono essere aprioristicamente considerati immuni da errori, anche tipografici.

### 3. Ordini e Conferme d’Ordine

- 3.1 Gli Ordini inoltrati dal Cliente a Pantecnica si intendono accettati solo a seguito di accettazione per iscritto da parte di Pantecnica (conferma d’Ordine inviata per e-mail), il cui contenuto deve intendersi prevalente su eventuali altre condizioni o clausole contenute nell’Ordine del Cliente. La Conferma d’Ordine di Pantecnica costituirà il documento di regolamentazione del contratto di fornitura (ex artt. 1327 e 1328 Cod. Civ.).
- 3.2 Le Conferme d’Ordine si intendono accettate se il Cliente non solleva obiezioni entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione della conferma d’Ordine.
- 3.3 Nel caso in cui Pantecnica dia esecuzione agli Ordini inoltrati dal Cliente senza trasmettergli le Conferme d’Ordine, si intenderanno comunque applicabili le presenti Condizioni che sono disponibili online per il Cliente sul sito di Pantecnica.

#### 4. Quantitativi

- 4.1 Per quanto concerne i prodotti di Pantecnica i cui Ordini sono da evadere appositamente per il singolo Cliente, le quantità evase possono variare del +/- 10% rispetto a quelle ordinate ed eventualmente confermate.
- 4.2 In ogni caso, l'accettazione e la conseguente evasione degli Ordini è subordinata al raggiungimento dei seguenti importi minimi di valore netto della merce: € 10,00 per ogni riga d'Ordine, € 100,00 per ogni Ordine, € 100,00 per ogni Documento di Trasporto (di seguito: "DdT") emesso, salvo quanto diversamente precisato nelle offerte.

#### 5. Prezzi

I prezzi (la cui validità è quella di ciascuna offerta in cui vengono proposti) indicati nelle offerte, nelle Conferme d'Ordine e nelle fatture sono unitari, espressi in EURO ed al netto dell'I.V.A.

#### 6. Termini di consegna

- 6.1 I termini di consegna sono quelli indicati nella Conferma d'Ordine ed essi devono intendersi solamente come indicativi della data di disponibilità del prodotto. Pantecnica, pertanto, viene esonerata da ogni responsabilità per asseriti danni di qualsiasi natura riconducibili a ritardi nella consegna.
- 6.2 L'effettiva disponibilità delle quantità offerte si intende espressamente riferita c/o il magazzino Pantecnica, ed è sempre subordinata a priorità di vendita nonché agli imprevisti in cui possono incorrere anche i siti produttivi con cui collabora Pantecnica.
- 6.3 I prodotti forniti si intendono sempre consegnati e venduti "Ex Works" (ex Incoterm 2020) Pantecnica in Via Magenta n. 77/14A, 20017, Rho (MI), Italia. Qualora, per espresso accordo scritto riportato nella Conferma d'Ordine, i prodotti vengano venduti con altre clausole di consegna (FOB, CCT, ecc.), il trasferimento del rischio da Pantecnica al Cliente ha luogo sempre e comunque al momento in cui i prodotti medesimi lasciano lo stabilimento di Pantecnica.
- 6.4 Pantecnica opera costantemente al fine di onorare gli impegni assunti mediante le proprie offerte ed eventuali Conferme d'Ordine. Data tuttavia l'imponderabilità degli eventi, ivi inclusi quelli non imputabili ai processi internamente svolti, Pantecnica si impegna a segnalare tempestivamente solo i ritardi di grave entità.

#### 7. Imballo

L'imballo è tale da preservare l'integrità del contenuto se movimentato con la normale diligenza ed è altresì tale da consentirne la movimentazione con i più diffusi strumenti. L'imballo riporta inoltre le diciture necessarie a riferirlo ai previsti documenti accompagnatori. Pantecnica addebiterà al Cliente € 2,70 netto a forfait per ogni DdT emesso.

Per il corretto smaltimento ed in ossequio a quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE per il sistema di identificazione per i materiali da imballaggio, si rimanda al documento "**Linee guida per il corretto smaltimento degli imballaggi PTSpA**" sul nostro sito <https://www.pantecnica.it/legal>.

#### 8. Destinazione di merce e documenti

Pantecnica si atterrà e riporterà nei propri documenti gli indirizzi indicati dal Cliente in ciascun Ordine di acquisto.

## 9. Consegna e ricevimento

La consegna sarà “Ex Works” (ex Incoterms 2020). Pantecnica (ai sensi degli artt. 1511 e 1527 Cod. Civ.) consegna la merce al Cliente o ad un soggetto da esso espressamente incaricato e indicato in Ordine.

## 10. Certificati

Pantecnica si impegna ad allegare ai DdT solo i Certificati di conformità, di prova e/o collaudo che siano stati espressamente citati nella richiesta d'offerta e successivamente quotati nelle offerte e nelle Conferme d'Ordine.

## 11. Pagamenti

11.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1498 Cod.Civ. ed in assenza di diversi accordi, il pagamento deve essere effettuato all'atto della consegna della merce. Qualora ciò non fosse possibile, il pagamento deve pervenire anticipatamente, o comunque con i tempi e le modalità preventivamente concordate (o comunque “in uso”) e/o espressamente riportate nell'offerta.

11.2 Il prezzo indicato nella conferma d'Ordine si intende al netto di ogni spesa, sconto o tassa. Il Cliente è tenuto a pagare il prezzo dal momento della messa a disposizione dei prodotti per la consegna. L'eventuale dilazione di pagamento 60 GG DF FM ex D. Lgs n°192 del 09 Novembre 2012 dovrà in ogni caso intendersi subordinata alla valutazione ed approvazione per iscritto da parte di Pantecnica.

11.3 Qualora sussistessero dubbi fondati sulla solvibilità del Cliente e questi, nonostante una corrispondente richiesta, non fosse disposto ad effettuare un pagamento anticipato o a prestare un'adeguata garanzia di pagamento, Pantecnica, se non ha ancora eseguito forniture, è autorizzata a recedere dal contratto.

11.4 Ritardi nei pagamenti rispetto alle date stabilite comportano l'addebito di interessi di mora ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n.231/02 “Interessi di mora sui ritardi dei pagamenti”, nonché la decadenza del Cliente dal beneficio del termine per altre forniture eventualmente in corso, con conseguente facoltà per Pantecnica di pretenderne l'immediato pagamento o sospendere o intendere come risolti altri contratti di fornitura eventualmente non ancora eseguiti. Gli interessi di mora si applicheranno automaticamente come stabilito dall'art. 4, p.1, del D.Lgs. n.231/02, restando a discrezione esclusiva di Pantecnica la facoltà di rinunciarvi, anche solo parzialmente.

11.5 Si esclude ogni diritto del Cliente a effettuare trattenute. Il Cliente può ricorrere a compensazioni solo nel caso di crediti non contestati o legalmente determinati.

## 12. Responsabilità

12.1 Il Cliente riconosce ed accetta che la destinazione di tutti i prodotti di Pantecnica è esclusivamente l'installazione e l'impiego in ambiente civile industriale ed affine ad opera di personale tecnico competente e previamente reso edotto delle procedure di installazione. A tal fine il Cliente si impegna a consegnare e diffondere al personale addetto all'installazione e all'uso dei prodotti Pantecnica nonché a far rispettare, le prescrizioni contenute nei Cataloghi che sono comunque disponibili online per il Cliente sul sito di Pantecnica o a sua espressa richiesta. Il Cliente si impegna ad adottare le stesse obbligazioni anche nel caso di alienazione dei prodotti Pantecnica a terzi.

12.2 La responsabilità di Pantecnica per prodotti difettosi è comunque esclusa in ogni caso in cui Pantecnica non l'abbia assunta espressamente per iscritto. Conseguentemente Pantecnica non sarà tenuta ad indennizzare danni indiretti o immateriali quali, ma non esclusivamente, perdite di

produzione, perdite di guadagno, perdite di fatturato, perdita di occasioni commerciali, costi legati all'interruzione di produzione, alla rinuncia ad Ordini ecc. In ogni caso Pantecnica declina ogni responsabilità in caso di manomissione (anche involontaria) dei prodotti o per difettosità causate da riparazioni o interventi da parte di terzi.

### 13. Divieto di cessione del debito

La cessione del debito, anche solo parziale, verso Pantecnica da parte del Cliente è vietata in qualsiasi forma (anche di "Factoring inverso"), salvo espressa autorizzazione scritta preventiva da parte di Pantecnica.

### 14. Garanzie

14.1 In ottemperanza ed ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1490 e 1491 Cod. Civ., Pantecnica garantisce esclusivamente la buona qualità dei prodotti venduti e, se del caso, la loro conformità alle caratteristiche espressamente riportate sui propri Cataloghi, salvo errori anche tipografici e ancora non corretti nell'edizione più recente. Tutte le informazioni in essi contenute sono frutto di esperienze e/o prove generiche ed i valori limite riferiti alle condizioni operative sono correlati tra loro, dunque non devono mai essere raggiunti contemporaneamente. Dichiarazioni pubbliche, vanto di pregi e pubblicità non costituiscono dati sulla natura dei prodotti.

14.2 In considerazione delle molteplici applicazioni cui i prodotti Pantecnica possono essere adibiti, unitamente alle imponderabili (anche solo in parte) condizioni di impiego nonché alle imprevedibili manomissioni (anche involontarie) effettuabili, Pantecnica non si assume a priori alcun obbligo che esuli da quanto già disposto dagli artt. 1492 e 1493 Cod. Civ. né da garanzie esplicite o implicite circa il buon esito dell'applicazione. L'eventuale supporto di Pantecnica nella scelta dei prodotti non costituisce in alcun modo deroga a quanto precede, pertanto, se lo ritiene utile, il Cliente è invitato a richiedere espressamente una fornitura per benessere e/o omologazione (vale a dire con una prova empirica effettuata nelle condizioni di esercizio ed atta a convalidare la bontà della scelta tecnica) cui subordinare la completa esecuzione del contratto.

14.3 Il Cliente riconosce che Pantecnica non è assolutamente responsabile dell'uso da parte del Cliente dei prodotti di Pantecnica. Il Cliente riconosce che Pantecnica non è in grado di anticipare tutte le condizioni in cui saranno utilizzati i prodotti di Pantecnica e, di conseguenza, il Cliente conviene di condurre per proprio conto test per determinare la sicurezza e l'adeguatezza dei prodotti del Pantecnica ai fini del Cliente. Qualsiasi informazione fornita da Pantecnica è priva di garanzie, sia espresse sia implicite.

14.4 Non potendo garantire la corretta conservazione dei propri prodotti una volta consegnati, Pantecnica richiede espressamente che gli eventuali difetti apparenti vengano segnalati entro 8 (otto) giorni dal ricevimento (ex art. 1511 Cod. Civ.) e si attiene espressamente a quanto disposto dall'art. 1495 Cod. Civ. per i vizi occulti. La mancanza di reclami entro i termini sopraindicati sarà considerata come una rinuncia assoluta ed incondizionata ad ogni e qualsiasi pretesa.

14.5 In caso di prodotti difettosi Pantecnica avrà la facoltà, a sua esclusiva ed imponderabile scelta, di provvedere alla sostituzione del prodotto o del pezzo del prodotto ritenuto difettoso oppure di restituire il prezzo già corrisposto o rinunciare alla corresponsione del prezzo non ancora corrisposto. Il costo ed il rischio del trasporto del prodotto difettoso dal Cliente a Pantecnica sono a carico del Cliente.

14.6 La garanzia decade in caso di manomissione o interventi non autorizzati da Pantecnica e non si estende alle parti del prodotto normalmente soggette ad usura. La garanzia decade altresì in caso di mancata osservanza delle prescrizioni indicate nei Cataloghi che riportano le istruzioni per installazione, uso e manutenzione, che sono comunque disponibili online per il Cliente sul sito di Pantecnica o a sua espressa richiesta. Nel caso di sostituzione di un pezzo, la garanzia si intende rinnovata limitatamente al pezzo sostituito o riparato.

14.7 Il Cliente non può opporre a Pantecnica alcun rifiuto di pagamento della fornitura facendolo dipendere dall'operatività o meno della garanzia. SONO NEGATE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, IN RIFERIMENTO AI PRODOTTI, UTILIZZATI DA SOLI O INSIEME AD ALTRI MATERIALI, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI IDONEITÀ O COMMERCIALIZZABILITÀ PER QUALSIASI FINE.

## 15. Prodotti a duplice uso (civile e militare)

Il Cliente s'impegna irrevocabilmente a osservare le disposizioni del Regolamento CE n. 428/2009 del Consiglio dell'Unione Europea del 5 maggio 2009 sui prodotti a duplice uso (civile e militare) implementato in Italia dal D. Lgs. n. 221/2017. Il Cliente dichiara che i prodotti cui si fa riferimento negli Ordini di cui all'art. 3 saranno destinati ad esclusivo uso civile. In caso contrario Pantecnica non assume alcuna responsabilità al riguardo.

## 16. Forza maggiore

Pantecnica non sarà responsabile di ritardi nelle prestazioni o di inadempimenti dovuti a circostanze fuori dal proprio controllo, compresi, ma non limitati a, cause di forza maggiore quali impreviste difficoltà aziendali, di trasporto o spedizione, incendi, alluvioni, inondazioni, esplosioni, terremoti, guerre, terrorismo, epidemie, rischi della navigazione marittima, interruzioni del traffico, conflitti sindacali, rottura di macchinari, imprevista scarsità di manodopera, di materie prime e di prodotti ausiliari, carenza energetica, scioperi, serrate, disposizioni delle autorità o impedimenti di altra natura.

In ogni caso, Pantecnica farà del proprio meglio per rispettare le condizioni indicate in ogni specifica offerta / conferma d'Ordine, cercando di minimizzare gli scostamenti in termini di prezzo e tempistica di consegna ma – indipendentemente da quanto previsto dalle intese contrattuali intervenute – TUTTE LE SITUAZIONI DI GUERRA E PANDEMIA DEVONO ESSERE CONSIDERATE CASI DI FORZA MAGGIORE, LEGITTIMANDO PANTECNICA A MODIFICHE O NEL CASO DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA PERSINO ESENZIONE DALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI SENZA CONSEGUENZE DI ALCUN GENERE.

Pantecnica ovviamente informerà tempestivamente i propri clienti del verificarsi di tali situazioni, restando inteso che, qualora l'evasione dell'Ordine divenisse impossibile, il cliente sarà esonerato dai propri obblighi di pagamento.

## 17. Resi e sostituzioni

I resi non autorizzati né preventivamente concordati non sono accettati da Pantecnica. Ciò nonostante, previa specifica valutazione ed espressa manifestazione di consenso per iscritto, Pantecnica, a propria discrezione, può accettare di effettuare una sostituzione e/o di accettare dei resi anche qualora essi non siano stati provocati da una constatata carenza di conformità della fornitura. In tal caso Pantecnica provvederà ad addebitare il 15% (quindici per cento) del valore netto della merce sostituita e/o resa a fronte dei costi logistici, amministrativi e finanziari sostenuti.

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1475 e 1510 Cod. Civ., la resa è DPU ("Delivered at Place Unloaded", ex Incoterms 2020) presso il magazzino di Pantecnica sito in Via Magenta n. 77/14A, 20017, Rho (MI), Italia. I trasporti effettuati per l'esecuzione degli accordi in oggetto sono a carico del Cliente.

## 18. Trattamento dei dati personali

Con esplicito riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation, c.d. GDPR) in materia di Privacy, i dati personali del Cliente acquisiti da Pantecnica possono formare oggetto di trattamento (come definito nel GDPR) ma sempre nel rispetto delle leggi vigenti in materia e degli obblighi di riservatezza cui da sempre è ispirata l'attività Pantecnica, come dichiarato ed espressamente confermato nell'apposita e già citata informativa. Il Cliente autorizza conseguentemente Pantecnica al trattamento dei propri dati. La policy di Pantecnica in materia di protezione dei dati è consultabile sul sito Internet di Pantecnica (<https://www.pantecnica.it/legal/>).

## 19. Legge Applicabile e Foro Competente

19.1 La legge regolatrice del contratto di cui le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante è - in via esclusiva - quella italiana con esclusione dell'applicazione delle leggi uniformi sulla vendita internazionale di beni mobili e sulla stipula di contratti internazionali di compravendita di beni mobili (17 giugno 1973) nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci datata 11 aprile 1980 (cd. "Convenzione di Vienna") senza pregiudizio del diritto di Pantecnica di adire le vie giudiziarie nel Paese o nel Foro del Cliente.

19.2 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione ai contratti di cui le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

19.3 Se una o più clausole delle presenti Condizioni dovessero risultare completamente o parzialmente non valide, questo non pregiudica la validità delle altre clausole né quella delle parti rimanenti delle clausole invalidate solo parzialmente. I contraenti sono tenuti a sostituire un regolamento invalidato con un regolamento valido che si avvicini al massimo al fine economico del regolamento invalidato.

*N.B.: ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. le clausole 1, 2, 3, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 19 vengono approvate espressamente dal Cliente*

**Pantecnica<sup>®</sup> S.p.A.**

versione 03/2024